



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Revoca del riconoscimento della Organizzazione di produttori della pesca “Associazione  
Produttori Pesca Adriatica Soc. Coop.” con sede a Fano**

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105 relativo al “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell’art.2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTO il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

VISTO in particolare l’art. 18 paragrafo 1 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

VISTO il decreto del Ministro della Marina Mercantile in data 27 aprile 1977 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16.6.1977, inerente il riconoscimento, ai fini del Regolamento (CEE) 100/1976 del Consiglio, successivamente abrogato, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell’organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata “Associazione Produttori Pesca Adriatica - Società Cooperativa a responsabilità limitata” con sede a Fano;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali in data 14 marzo 2002, con il quale, a favore della suddetta organizzazione di produttori, è stato esteso il riconoscimento, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6, e del Regolamento 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, anche per la produzione delle altre specie ittiche elencate nel decreto stesso;



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

VISTO l'art. 18 del Regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall'art. 14 del Regolamento medesimo;

CONSIDERATA la lettera in data 30 novembre 2016, con la quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, a seguito delle verifiche sul funzionamento della organizzazione di cui trattasi, ha comunicato che l'organizzazione medesima è stata posta in liquidazione, con atto del 30.06.2016, a far data dal 2 agosto 2016, allegando a tal fine la visura della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, da cui risulta la liquidazione e cessione della Associazione Produttori Pesca Adriatica Soc .Coop. con sede a Fano di cui trattasi;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione Produttori Pesca Adriatica Soc. Coop. con sede a Fano non opera più per le finalità specifiche previste dalla normativa comunitaria, e che pertanto non sussistono più le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della suddetta Associazione quale organizzazione di produttori della pesca;

DECRETA

Art.1

E' revocato, ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013, articolo 18, e del Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata Associazione Produttori Pesca Adriatica Soc. Coop. con sede a Fano, già concesso con DM del 27 aprile 1977 e con successivo DM del 14 marzo 2002.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

On. le Giuseppe Castiglione  
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.